

Relativamente alle concessioni cimiteriali di loculi o terreno per tombe murate, il Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore prevede, fra l'altro, all'art.72 che:

- La decorrenza della concessione parte dalla data di stipula del contratto.
- Possono essere fatte concessione di uso di loculi, tombe murate costruite direttamente dal Comune, terreni per tomba murata e sepolcreti solo in presenza **di salma da tumulare.**
- Sono possibili due uniche deroghe, cioè concessione di ulteriore loculo a persona in vita, o sepoltura di un'unica salma in tomba murata, con conseguente concessione dell'ulteriore posto a persona in vita, solo al coniuge, ad un genitore, ad un figlio, ad un fratello o ad una sorella del defunto.
 1. In questi casi la concessione per la 2^a salma viene prolungata dalla data del decesso della medesima fino al raggiungimento di anni 40, con stipula di apposito atto aggiuntivo e separato da quello di prima concessione, previo pagamento del prezzo dovuto per i restanti anni di successiva concessione.
 2. La stipula del contratto aggiuntivo sarà sostituita da annotazione controfirmata dalle parti, da apporre sul contratto principale, nel caso in cui il prezzo dovuto dal concessionario per la proroga della concessione, non raggiunga la somma di E.250,00.
 3. Alla scadenza della concessione della 1^a salma, la medesima, divenuta ormai "resto mortale", sempre che esistano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.66 del presente regolamento, verrà sistemata insieme alla 2^a salma, alle disposizioni di cui all'art.65 od in apposito ossario.
- **Alla scadenza delle concessioni di loculi o tombe murate effettuate per persone in vita, ove il contratto di concessione non preveda la possibilità di stipula di contratto aggiuntivo, si applicano le seguenti disposizioni:**
 - a) **Qualora non siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione della salma, il concessionario o suoi aventi causa è obbligato al rinnovo della concessione medesima almeno fino al raggiungimento del predetto periodo minimo.**
 - b) **Nel caso sopra indicato verrà stipulato un nuovo contratto di concessione, con applicazione delle tariffe di volta in volta in vigore, rapportate agli anni di nuova concessione. Il nuovo contratto potrà essere sostituito da apposita appendice controfirmata dalle parti, nei casi di cui al precedente comma 7.**

- Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

Nota: quando inserite le tariffe 2008 per le concessioni cimiteriali, riportate anche il testo dell'articolo che segue:

**Art. 73
Tariffe delle concessioni**

1. Le concessioni sono soggette al pagamento delle tariffe.
2. Le tariffe verranno aggiornate all'inizio di ogni anno a seconda dell'indice di inflazione, con atto da adottarsi dalla Giunta Municipale.
3. Il Responsabile del Servizio competente può disporre, su richiesta motivata del concessionario, il **pagamento dilazionato della tariffa in due o più rate nell'arco di un anno decorrente dalla richiesta**, con applicazione degli interessi legali sulle somme dilazionate.
4. In caso di mancato pagamento delle tariffe di cui al presente articolo, il Responsabile del servizio competente procederà alla contestazione scritta ed alla eventuale successiva riscossione mediante ingiunzione di cui al R.D. 14.4.1910 N.639.